

# **INTEGRAZIONE AL MODELLO ORGANIZZATIVO**

**(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)**

**(aprile 2017)**

## **Premessa**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*).

Il provvedimento entra in vigore il 14 aprile 2017.

Si tratta di un intervento che mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 2635 c.c., la nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intra-neo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intra-neo". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Significativo, infine, il fatto che nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta "*cagioni nocumento alla società*", con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

## **Le novità**

La prima attiene all'articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati) al quale vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*»;

c) al sesto comma le parole: «*utilità date o promesse*» sono sostituite dalle seguenti: «*utilità date, promesse o offerte*». Quello che si nota dalla lettura della nuova normativa è che viene ampliata la categoria dei soggetti punibili a titolo di corruzione tra privati.

Vengono, infatti, ricompresi, oltre agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società, anche i medesimi soggetti che siano preposti a enti privati e chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, eserciti funzioni direttive di fatto, diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente elencati.

Da rilevare, altresì, che ai sensi della nuova previsione, la condotta sanzionata (finora integrata da chi, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, avesse compiuto o ommesso atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società medesima) è quella posta in essere da chi, anche attraverso altra persona, solleciti o riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetti la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La sanzione penale per le condotte elencate rimane immutata rispetto alla previgente normativa, consistendo nella reclusione da uno a tre anni.

La seconda novità consiste nell'introduzione dell'art. 2635-bis c.c., che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati.

Il testo della nuova disposizione è il seguente:

*«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa.».*

Viene punita la condotta di corruzione qualora l'offerta o la promessa non venga accettata.

Viene espressamente punito chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società, o enti privati, nonché a chi svolge in essi una attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena, qualora, come prima precisato, l'offerta o la promessa non sia accettata, è quella stabilita nel primo comma dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo: da 8 mesi a due anni di reclusione.

Si procede a querela della persona offesa.

3. Si introduce, inoltre, l'art. 2635-ter c.c., che va a disciplinare le pene accessorie, stabilendo che *«La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».*

Viene, in sostanza, sancito che la condanna per corruzione tra privati determina l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis cod. pen, nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis, secondo comma, c.c. (fatto commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma).

4. Infine, si interviene sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*) andando a modificare la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 (contenente l'elenco dei reati societari) con il seguente testo: *«per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».*

La novellata lettera s-bis) dell'art. 25-ter, comma 1 prevede, in sostanza, che, per il delitto di corruzione fra privati, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., venga disposta, a carico dell'ente, nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente stesso, una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (precedentemente la sanzione era da duecento a quattrocento quote).

Nei casi, invece, di istigazione alla corruzione, di cui al primo comma dell'art. 2635-bis c.c., la sanzione pecuniaria prevista è da duecento a quattrocento quote.

Si applicano, altresì, alla persona giuridica le sanzioni interdittive disciplinate dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, vale a dire: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Attività di prevenzione**

Completata la fase di aggiornamento del Modello organizzativo, è necessario operare una valutazione del rischio. Tale attività è necessaria per individuare le esigenze di adeguamento procedurale.

L'adeguamento, che avviene mediante l'aggiornamento dei protocolli di controllo, è volto a mitigare e/o eliminare il rischio.

Ovviamente, le eventuali modifiche dovranno divenire parte integrante di ogni singolo documento che costituisce il modello (codice etico e protocolli).

Nel caso di specie, sarà opportuno procedere per stadi al fine di definire una mappatura delle aree a rischio, una mappatura documentata delle potenziali modalità di commissione degli illeciti nelle aree a rischio e, infine, adeguare, se necessario, il sistema di controllo preventivo.

In sostanza, occorrerà individuare e analizzare i processi e le attività cosiddette sensibili nel cui ambito è più probabile che vengano commessi i reati di corruzione fra privati e istigazione alla stessa, da parte dei nuovi soggetti.

È necessario poi eseguire una ricognizione delle funzioni apicali e strategiche, individuando quei soggetti che, in base al ruolo, alla funzione e alla responsabilità, hanno una conoscenza e/o risultano "coinvolti" nelle aree/attività sensibili, nonché una ricostruzione del sistema dei processi aziendali, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e delle fattispecie legali presenti nella storia dell'Ente.

Infine, l'ultima fase propedeutica all'aggiornamento del modello organizzativo è l'analisi della probabilità che venga commesso il reato, l'impatto dell'evento e il conseguente piano di risposta al rischio.

Nel caso di SIAER appare sin d'ora adeguato il sistema dei processi aziendali e, conseguentemente, appare efficace la struttura dei controlli in essere.